

COMUNE DI SALE MARASINO

Provincia di Brescia

Via Mazzini n. 75 - 25057 Sale Marasino (BS)

Tel. 030 - 9820921 / 9820969 - Fax 030 - 9824104

E-Mail: info@comune.sale-marasino.bs.it



DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
N. 216 DEL 21/07/2026 (REG. GENERALE)
N.92 DEL 21/07/2026 (REG.SETTORIALE)

OGGETTO: Impegno di spesa per allestimento impianto audio e luci in occasione della manifestazione 'Sale in zucca, festival della tradizione locale - 43^ Sfida nazionale della zucca' - anno 2025 - Codice CIG: BC6BDBE5C2- Codice CUP D49I25001220006.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 integrato con le note di aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 31.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026/2028 e sono state assegnate ai Responsabili di Area le risorse finanziarie per la realizzazione del programma dell'Amministrazione comunale 2026/2028, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 27.03.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028 e relativi allegati;
- il Decreto Sindacale n. 4 del 03/07/2026 con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario comunale titolare la responsabilità dell'Area Amministrativa Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97 comma 4 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000, a decorrere dal 01.07.2026;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 40 del 18.11.2019;
- il vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure sotto soglia comunitaria approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 28.04.2026;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i., in particolare la sua appendice e s.m. e i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in merito al conferimento di funzioni dirigenziali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Rilevata, in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 53 del 07.05.2026, l'esigenza di procedere all'affidamento dell'allestimento dell'impianto temporaneo audio e luci in occasione della manifestazione "Sale in zucca, festival della tradizione locale - 43^a Sfida nazionale della zucca' - anno 2026";

Dato atto che, alla luce dell'istruttoria svolta dall'ufficio, considerato l'importo del servizio inferiore a € 140.000,000, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- trattandosi di affidamento d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è il sottoscritto Responsabile dell'Area;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- a seguito della recente modifica apportata dall'art. 2 del correttivo al D. Lgs. n. 36/2023 (decreto legislativo 209/2024) all'art. 11 del Codice, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 deve contenere anche l'indicazione del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che si intende perseguire: allestire l'impianto audio e luci per la manifestazione "Sale in zucca, festival della tradizione locale - 43^a Sfida nazionale della zucca' - anno 2026";
- Importo del contratto: € 2.100,00 + IVA 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato

qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Commercio, Terziario e Pompe funebri;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 1, lett. d), dell'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, in virtù del quale per "affidamento diretto" si intende *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- l'Allegato II.1 al D.Lgs. n. 36/2023 afferente agli *"Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450, della Legge n. 296/2006;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Dato atto che, a seguito di apposita richiesta, in data 14.07.2026 al n. 07328 di prot. è pervenuta l'offerta della ditta Benow sapa con sede in Viale Italia 26 a Brescia (Bs) – cod. fisc. 01516270137 e p.iva 03080310174 che quotava il servizio in parola al prezzo di € 2.100,00 + IVA 22%, come da documentazione agli atti;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

Ritenuto di affidare alla ditta Benow sapa con sede in Viale Italia 26 a Brescia (Bs) – cod. fisc. 01516270137 e p.iva 03080310174 le attività in oggetto per un importo di € 2.100,00 + iva 22% in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che la manifestazione "Sale in zucca – Festival della tradizione locale" 2026 è stata ammessa al bando "Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l'attrattività territoriale" per cui sarà oggetto del relativo finanziamento Regionale;

Dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito il CIG di cui all'oggetto ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Rilevati il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interesse in capo al RUP, firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Ritenuto necessario provvedere in merito e di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1-DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in oggetto alla ditta Benow sspa con sede in Viale Italia 26 a Brescia (Bs) – cod. fisc. 01516270137 e p.iva 03080310174 per un importo di € 2.100,00 + IVA 22% per un totale di € 2.562,00, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2.DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2026-2027-2028 – annualità 2026 - ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

- Esercizio finanziario di esigibilità: 2026
- Capitolo: 10720 Art. 3021
- Descrizione: *"Manifestazione sale in zucca"*
- Missione: 7 *"Turismo"*
- Programma: 1 *"Sviluppo e valorizzazione del turismo"*
- Piano dei conti: U.01.03.02.02.005
- Importo: € 2.100,00 + IVA 22% per un totale di € 2.562,00;

3.DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

4.DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L. e s.m.i., il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e s.m.i.;

5.DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

6.DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

7.DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

8.DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

9.DI DARE ATTO che l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

10.DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del d.lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n. 36/2023;

11.DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

12. DI DARE ATTO che la presente spesa verrà inserita in sede di rendicontazione del bando regionale "Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l'attrattività territoriale" a cui il Comune ha partecipato attraverso il partenariato con l'Associazione Visit Lake Iseo;

13. DI INVIARE la presente alla ditta incaricata.

Il Responsabile dell'Area
dott.ssa Silvia Luisa Ballarini
firmato digitalmente